1 Sole 24 ORE FOCUS

Settimanale - Dir. Resp.: Fabio Tamburini Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 721000 (DS0006901



DEL MOMENTO NORME, SENTENZE E DIRETTIVE UE

In attesa della riforma complessiva e dell'estensione a tutta Europa della e-fattura, ecco cosa sta cambiando su rimborsi, sanzioni, e-commerce e regimi agevolati

Oggi con Il Sole

Rimborsi, sanzioni, e-commerce, terzo settore: tutte le novità per l'Iva

Il quadro

Dal 1º gennaio nuovi regimi per Pmi, Terzo settore ed eventi in streaming

Novità dettate dall'Ue e dalla Cgue, ma anche da norme nazionali, Entrate e Cassazione Entro fine anno, atteso il via al progetto e-Vida

Benedetto Santacroce

contribuenti, in materia di Iva, dal 1º gennaio 2025 si dovranno confrontare con tre nuovi regimi che interesseranno direttamente:

- le Pmi (regime di franchigia Iva);
- gli enti del Terzo settore (esenzione per le operazioni realizzate nei confronti degli associati a prezzi specifici);
- tutti gli operatori che realizzano eventi in streaming (territorialità determinata in base al fruitore del servizio).

Inoltre, sempre per derivazione unionale, per la fine del 2024 dovrebbe essere approvati i provvedimenti di attuazione del progetto Vida (Vat in the Digital Age), progetto che prevede sostanziali modifiche in materia di fatturazione elettronica domestica e transfrontaliera, di piattaforme elettroniche relative agli affitti di breve durata o di prestazioni di trasporto passeggeri, nonché di identificazione Iva in Stato membro diverso da quello di stabilimento.

A queste novità, che arrivano direttamente dall'Europa, si sommano le novità che derivano dagli ultimi provvedimenti approvati dal legislatore nazionale, dalle interpretazioni che sono state rilasciate dalle Agenzie fiscali e dagli organi giurisdizionali nazionali e Unionali.

In relazione a queste ultime

novità, lasciando ad altri commenti di questo inserto l'analisi di dettaglio, ci sembra opportuno evidenziare alcuni effetti di particolare interesse sistematico e operativo.

Sanzioni amministrative

La riforma approvata dal Dlgs 87/2024 prevede che sia le riduzioni di pena sia le modifiche procedurali entrino in vi-





20-SET-2024 da pag. 1-2 / foglio 2 / 2

24 ORB FOCUS

Settimanale - Dir. Resp.: Fabio Tamburini Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 721000 (DS0006901)



gore con riferimento alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. L'individuazione di questa data, quale spartiacque tra il regime previgente e quello appena approvato, al di là dei problemi di legittimità, genera non pochi problemi operativi a tutti i contribuenti.

In merito all'Iva, molto importanti sono le modifiche introdotte nei confronti del cessionario/committente per quanto riguarda la ricezione di fatture con Iva in eccesso (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/97) o in caso di mancata ricezione di una fattura o di ricezione di fattura irregolare (articolo 6, comma 8, Dlgs 471/97).

Per la prima violazione, la norma, equiparando finalmente le operazioni non imponibili, esenti e non soggette, applica una sanzione fissa per l'eccesso di Iva riaddebitata al cliente, consentendo la detrazione nel limite di quella effettivamente dovuta. Per la seconda violazione, prevede che il cessionario/committente deve regolarizzare la violazione commessa dal cedente/prestatore comunicando l'errore commesso al Fisco.

In effetti, in relazione alla data sopra indicata, non sarà più necessario – in caso, ad esempio, di omessa fatturazione - provvedere alla regolarizzazione con emissione di autofattura e versamento dell'imposta dovuta, ma sarà solo obbligatorio fare una comunicazione al fisco. Attenzione, però, che il controllo del cliente sulla corretta fatturazione del fornitore, scatterà sempre e la non punibilità, a differenza di quanto indicato dalla Cassazione (si veda, da ultimo, la sentenza 24133/2024), opererà solo nel caso in cui la violazione sia determinata da una valutazione giuridica di carattere soggettivo.

Rimborso su beni di terzi

Sul tema si segnala la sentenza a Sezioni Unite della Cassazione 13162/2024, con cui è stata messa una parola definitiva sul fatto che il soggetto passivo d'imposta può richiedere (oltre alla detrazione dell'imposta) anche il rimborso dell'Iva assolta su beni di cui non è proprietario, a condizione che sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta.

Questa pronuncia è di particolare interesse perché estende il diritto al rimborso, con un'interpretazione sistematica, anche in caso di ristrutturazione di beni in locazione.

Pnrr e Iva

A brevissima distanza l'una dall'altra sono state pubblicate una risposta dell'agenzia delle Entrate (131/2024) e una sentenza della Corte di Giustizia Ue (causa C-87/23) in relazione all'erogazione di aiuti di Stato per la realizzazione di prestazioni di servizi nei confronti di soggetti beneficiari da parte di enti attuatori.

In queste pronunce, con risultati non conformi, si va a valutare la rilevanza Iva dei contributi. L'Agenzia conclude per la non rilevanza Iva se non nel caso in cui il beneficiario paghi direttamente la prestazione, mentre la Corte conclude che, a prescindere da chi paga la base imponibile, si deve tener conto anche del contributo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La risposta 131/2024

In merito all'erogazione di aiuti di Stato, per realizzare prestazioni di servizi nei confronti di soggetti beneficiari da parte di enti attuatori, l'agenzia delle Entrate afferma la non rilevanza Iva se non nel caso in cui il beneficiario paghi direttamente la prestazione.